Ai fini dell’applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall’art. 8 DL 24 marzo 2022, n. 24, di seguito sono riepilogati i **termini di differimento della vaccinazione** anti-SARS-CoV-2 conseguenti all’infezione da SARS-CoV-2.

N.B.: la sospensione riprende automaticamente efficacia qualora l’interessato non trasmetta il certificato di vaccinazione entro tre giorni dalla scadenza del termine di differimento.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dosi somministrate | Evento | Termini del differimento e di somministrazione della dose booster |
| Nessuna dose | infezione | Differimento di 90 gg. dall’infezione per la somministrazione dell’unica dose di completamento del ciclo vaccinale primario.  120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster[[1]](#footnote-1). |
| 1° dose vaccino | infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino | Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi decorsi 90 gg. dall’infezione.  120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster[[2]](#footnote-2). |
| 1° dose vaccino | infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino | 120 gg. dall’infezione per la somministrazione della dose booster[[3]](#footnote-3). |
| Ciclo vaccinale primario | Infezione | 120 gg. dall’infezione per la somministrazione della dose booster[[4]](#footnote-4). |

1. Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 8284 del 3.3.2021, 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 59207 del 24.12.2021. [↑](#footnote-ref-4)